



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2011, proposto da:
Concerta S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Marelli,
Giuseppe Fino, Giovanni Delucca, con domicilio eletto presso
Giovanni Delucca in Bologna, via D'Azeglio N.39;

contro

Comune di Maranello, rappresentato e difeso dagli avv. Cinzia
Vecchi, Gian Carlo Ferrari, con domicilio eletto presso Silva Gotti in
Bologna, via Santo Stefano 43;

nei confronti di

Markas Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Cesare
Caturani, Franco Dalla Mura, con domicilio eletto presso Cesare
Caturani in Bologna, via S.Stefano,16; La Ghirlandina S.r.l.;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva del "Servizio di refezione scolastica, servizi accessori e fornitura generi alimentari periodo dal 01.09.2010 al 31.08.2010 assunto dal Comune di Maranello con Determinazione n.191 del 4.04.2011 a firma del Dirigente dell'Area Scolastica -Sociale, via fax in data 4.4.2011;

del provvedimento assunto dal Comune di Maranello con Determinazione n.235 del 4.4.2011 a firma del dirigente dell'Area Scolastica - Sociale, comunicato a mezzo fax in data 27.04.2011; contenente rettifica dell'aggiudicazione definitiva assunta con determinazione n.191/2011;

nonchè per quanto occorrer possa, del verbale di gara del 29.07.2010 di aggiudicazione provvisoria della gara e del verbale di gara del 26.07.2010;

della risposta fornita dal Comune di Maranello del 7.7.2010 prot.n.10595;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maranello e di Markas Service S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe vengono impugnati: il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica, servizi accessori di fornitura di generi alimentari, periodo dal 1/9/2010 al 31/8/2010 assunto dal comune di Maranello con determinazione 191/2011; il provvedimento assunto dal comune di Maranello con determinazione n. 235/1011 contenente rettifica dell'aggiudicazione definitiva disposta con la precedente determinazione 191/2011.

Si chiede inoltre, per quanto occorrer possa, l'annullamento dei verbali di gara del 29/7/2010 e del 26/7/2010 oltre che di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti.

Si chiede altresì il risarcimento del danno derivante dall'illegittimità degli atti impugnati e dalla mancata aggiudicazione del contratto oggetto della gara alla ricorrente.

Con ricorso vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti in giudizio il comune intimato e la controinteressata aggiudicataria che hanno dedotto, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.

2. Col primo e col secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza nell'aggiudicatario della certificazione di qualità prescritta dalla regola di gara.

La ricorrente sostiene che, poiché il bando di gara non suddivide le prestazioni in principali e secondarie, non è possibile costituire raggruppamenti di tipo verticale sicchè tutte le prestazioni eseguite dai soggetti che partecipano al raggruppamento devono essere considerate principali e, quindi, la certificazione di qualità prescritta dalla legge e dal bando di gara deve essere posseduta da tutte le imprese che partecipano al R.T.I.

La censura è infondata in quanto il bando di gara all'art. 8 consente la partecipazione anche ad imprese riunite ai sensi dell'art. 95 e 97 del DPR n. 554/1999; l'art. 95 disciplina i raggruppamenti di tipo verticale prevedendo che, in tale ipotesi, i requisiti di partecipazione sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente.

Pertanto il fatto che il bando abbia omissis di indicare con precisione quali servizi devono essere considerati prevalenti non può essere interpretato come volontà di escludere raggruppamenti di tipo verticale, ma, più semplicemente, come una mera imperfezione del testo che, peraltro, non può di per sé impedire lo svolgimento della gara posto che la stazione appaltante ha successivamente chiarito, rispondendo ad apposito quesito, che il bando prevedeva la possibilità di costituire raggruppamenti di tipo verticale.

Tale chiarimento non può essere considerato un elemento secondario, in quanto ha dato certezza ai partecipanti alla gara.

L'art. 37 del capitolato, prevedendo il possesso del requisito di qualità solo per il servizio di refezione, depone a favore della

possibilità di scorporare l'appalto fra i vari soggetti del raggruppamento.

Come risulta dalle considerazioni in fatto del parere reso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici su richiesta del comune di Maranello, dall'articolo n. 8 dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea risulta che la Markas Service si è impegnata ad eseguire il servizio di gestione dell'intera produzione e confezionamento pasti vale a dire le prestazioni relative al lotto 2 e parte del lotto 1 e che, conseguentemente, alla suddetta società (capogruppo mandataria) è stata attribuita la prestazione principale inerente la produzione ed il confezionamento dei pasti mentre alla società La Ghirlandina (mandante) è stata attribuita la prestazione secondaria inerente al trasporto ed alla distribuzione dei pasti nonché la consegna di derrate alimentari.

La ricorrente, peraltro, oltre a contestare in radice la possibilità di costituire raggruppamenti di tipo verticale ritiene che, in ogni caso, l'ampia dizione del bando induca a considerare come prestazioni principali non solo la refezione scolastica ma anche la fornitura di generi alimentari in quanto entrambe le concorrenti devono provvedere all'acquisizione, trasporto e stoccaggio di generi alimentari.

Sul punto si deve osservare che, come già detto, l'oggetto dell'appalto non è identificato dalle norme di gara con un unico servizio bensì come "servizio di refezione scolastica, servizi accessori e fornitore di

generi alimentari" il che consente alle ditte facenti parte di un raggruppamento di suddividere le prestazioni distinguendo tra quelle principali, anche sotto il profilo quantitativo, inerenti alla refezione, da quelle secondarie inerenti alla distribuzione di fornitura e di derrate.

Tale suddivisione è resa possibile dall'art. 37 del capitolato che, come già detto, prevede il possesso del requisito di qualità solo per il servizio di refezione.

Ciò posto sono condivisibili le conclusioni del parere dell'autorità di vigilanza secondo il quale la certificazione di qualità dovrà essere presentata solo dalla Markas in quanto capogruppo preposta ad eseguire la prestazione principale inerente alla produzione dei pasti.

3. Sono altresì infondati i motivi terzo e quarto, in quanto: il divieto di avvalimento dei requisiti di altro partecipante alla gara nel caso di specie non viene in rilievo posto che si tratta di avvalimento interno al raggruppamento "Markas - La Ghirlandina" che rappresentano un unico concorrente alla gara; lo slittamento dell'inizio del rapporto contrattuale con l'aggiudicataria è giustificato dalla necessità di attendere il pronunciamento dell'AVCP e, in ogni caso, non rappresenta un vizio dell'aggiudicazione.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Il carattere interpretativo della controversia giustifica la compensazione fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Alberto Pasi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)